

- «e) indicano il prezzo offerto per unità di misura, espresso in euro con due decimali al massimo, IVA esclusa:
- i) per cereali e riso, per la merce caricata sul mezzo di trasporto,
 - ii) per il burro o il latte scremato in polvere, per il prodotto consegnato su palette alla banchina di carico del luogo di ammasso o, se necessario, consegnato su palette caricate sui mezzi di trasporto nel caso si tratti di un camion o di un vagone ferroviario; oppure
 - iii) per agli altri prodotti consegnati sulla banchina di carico del luogo di magazzinaggio;».
3. All'articolo 52, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. All'uscita del burro dall'ammasso, l'organismo d'intervento, in caso di consegna franco magazzino, mette a di-

sposizione il burro e il latte scremato in polvere sulla banchina del magazzino, posto su palette e caricato sul mezzo di trasporto, se si tratta di un camion o di un vagone ferroviario. Le relative spese sono a carico dell'organismo pagatore.».

4. All'articolo 52, paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Le eventuali spese di fissaggio e di depalettizzazione sono a carico dell'acquirente del burro o del latte scremato in polvere.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º ottobre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2011

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

